Ad ore 17:31 viene riaperto il verbale; il giudice alle presenza di nessuno pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene qui di seguito allegata.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Venezia, terza sezione civile, nella persona del giudice unico dott. Paolo Talamo ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile **n. 2698/2014 del ruolo generale**

promossa in opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/14 pronunciato dal Tribunale di Venezia in data 27/12/2013 (dep. 23/1/2014) da

Rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Miotto (del Foro di Venezia) e domicilio eletto presso il difensore

ATTORE

contro

CONVENUTO - contumace

oggetto: assicurazione contro i danni

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza

*

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

- osservato parte opponente alleghi avere il convenuto, in modo preordinato, stipulato molteplici polizze assicurative inerenti il medesimo rischio assicurato tacendo, in violazione dell'art. 1910 cc e delle norme negoziali, la contemporanea stipulazione delle altre identiche polizze;
- osservato come parte opponente abbia dimostrato (doc. 1-6) non solo di avere concluso con l'opposto il contratto assicurativo volto a tenere indenne l'assicurato dai pregiudizi ad esso derivanti dal ritiro della patente ai propri dipendenti ma anche la contemporanea stipulazione da parte del convenuto opposto – mediante lo schermo di differenti soggetti giuridici tutti al riferibili - di identici contratti tutti indicanti quale dipendente assicurato tale (cfr. documentazione acquisita ex art. 210 cpc);
- rilevato come la polizza stipulata tra le parti escluda l'indennizzabilità del ritiro della patente avvenuto in relazione di fatti dolosi compiuti dall'assicurato/conducente;

Firmato Da: TALAMO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b93

- osservato come la stipulazione in pari data e da parte di svariati soggetti giuridici tutti riconducibili al dimostri il dolo tanto dell'omesso avviso della contemporanea stipulazione di più contratti presso differenti assicuratori quanto della condotta tenuta dallo in violazione dell'art. 142 CdS;
- osservato come la stessa condotta accertata dagli agenti che hanno sanzionato la violazione del Codice della Strada dia conto – come ben argomentato dall'opponente – della volontarietà e della preordinazione della violazione dell'art. 142 CdS da parte dallo ;
- ritenuta in definitiva pienamente condivisibile la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente;
- rilevato pertanto – ex art. 1910, co. 2 cc. - come alla dolosa omissione nel fornire all'assicuratore avviso circa la contemporanea stipulazione di altre polizze aventi ad oggetto il medesimo rischio consegua la possibilità per l'assicuratore di non pagare l'indennità;
- osservato in ogni caso come l'evento denunciato, in quanto è evidente come lo abbia con intenzione violato l'art. 142 CdS, non rientri tra i rischi assicurati;
- ritenuta quindi la piena fondatezza della domanda di parte opponente;
- osservato infine come le spese di lite debbano essere poste a carico della parte soccombente ed essere liquidate come da dispositivo;

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così pronuncia:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dall'opponente (incorporante revoca il decreto ingiuntivo n. 310/14 pronunciato dal Tribunale di Venezia in data 27/12/2013 (dep. 23/1/2014) in favore di ed in danno dell'opponente;
- condanna il convenuto a rifondere della parte opponente i costi di giudizio da questa sostenuti liquidando a tale titolo la somma di €. 5.000,00 per compensi ed €. 144,25 per spese oltre a spese generali e accessori di legge.

Questa sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice di questo verbale che la contiene, ed è immediatamente depositata in Cancelleria.

Venezia, 17/6/2015.

Il giudice
dott. Paolo Talamo

Firmato Da: TALAMO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b93